



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

170-1/2023 P.U.

Il Giudice delegato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.9.2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura n. 170-1/2023 R.G.P.U. ex artt. 67 e seguenti del d.lgs. 14/2019, instaurata ad iniziativa di **Belvisi Silvana** (C.F. BLVSVN51P44Z352E), nata a Tunisi il 4.9.1951 e residente a Ruvo di Puglia via Madonna n.15, rappresentata e difesa dall' avv. Filomena Baldino (C.F. BLDFMN76A52C983W - pec: filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in forza di procura in atti.

* ricorrente*

Con ricorso depositato il 12.12.2023, Belvisi Silvana, rappresentando ua debitoria di € **201.000,71** (comprensiva dei costi della procedura), ha proposto, ai suoi creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.

In particolare, la ricorrente ha dichiarato di essere titolare dei seguenti beni mobili ed immobili: a) piena proprietà di appartamento in villino, sito nel Comune di Giaveno (TO), alla via Strada Gran Turna n.19, in catasto al foglio 65, p.lla 312, sub 2, cat. A/7, cl.2, superficie 285 mq., rendita catastale € 1.324,71; b) piena proprietà di autorimessa, sito nel Comune di Giaveno (TO), alla via Strada Gran Turna n.19, in catasto al foglio 65, p.lla 312, sub 3, cat. C/6, cl.2, superficie 58 mq.; c) autovettura; d) conto corrente acceso presso Poste Italiane spa, meglio indicato nella relazione dell'OCC. Gli immobili, gravati da ipoteca di primo grado, erano oggetto di pignoramento immobiliare e,

nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 1037/2018 R.G. Es., pendente dinanzi al Tribunale di Torino, erano aggiudicati al prezzo di € 180.500,00.

Ha aggiunto di percepire, a titolo di pensione la somma mensile di € 1.600,00 su cui grava la cessione del quinto pari ad € 235,00 in favore di Prestitalia spa.

Con il piano ex art. 67 c.c.i.i., così come modificato in data 11.3.2024 e 30.6.2024, la ricorrente ha proposto di versare, entro sei mesi dall'omologa, ai propri creditori la complessiva somma di € 180.492,14 così ripartita: - pagamento al 100 % di tutti i creditori prededucibili e privilegiati; - pagamento al 52 % di tutti i creditori chirografari. L'OCC, avv. Sara Dei Bisceglie, nella propria relazione ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Nel presente procedimento si è costituita Prestitalia s.p.a. e Prisma spv srl la quale ha contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi della normativa di riferimento.

In via assolutamente preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità del ricorso per rigetto di un precedente piano proposto dalla ricorrente, in quanto, tenuto conto della finalità della norma (volta ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), la stessa *“deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura”* (in tal senso, Cass. Ord., 26.11.2018 n. 30534). Dunque, solo al debitore che abbia effettivamente beneficiato di una procedura dopo la sua apertura ottenendone l'esdebitazione (o non ne abbia rispettato i termini di pagamento, dimostrandosi inadempiente) può essere precluso l'accesso nei successivi cinque anni, mentre, nel caso di mancata omologa di un piano, sarà possibile instaurare, nel quinquennio, una nuova procedura.

La proposta formulata dalla ricorrente è ammissibile dal punto di vista soggettivo, ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, la ricorrente è soggetta non fallibile che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2 dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

La situazione di sovraindebitamento della ricorrente ha origine nel contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile contratto nel 2005 con Banca Unicredit s.p.a., per l'acquisto della quota parte

dell'abitazione coniugale. Nel 2009, poi, la ricorrente è stata coinvolta in un grave incidente stradale, in cui perdeva la vita il conducente di una delle autovetture coinvolte. Tale tragico evento ha comportato ingenti esborsi economici di varia natura: spese per sedute psichiatriche, acquisto di nuova autovettura, spese in procedimenti giudiziari.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate.

La ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Né risulta avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019, essendo la stessa riconducibile a fattori esogeni, come innanzi descritto.

Appare soddisfatto il requisito della durata ragionevole del piano, essendo previsto il versamento immediato della somma ricavata dalla vendita dell'unico bene immobile nella procedura esecutiva citata. Con riferimento alla contestazione di Prestitalia spa, circa l'assenza di "meritevolezza" della debitrice per aver *"determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*, ex art. 69 C.C.I.A.A., va premesso che, sul punto, dai dati riportati dalla relazione dell'OCC in ordine alle tempistiche del progressivo indebitamento, non è ravvisabile tale condizione ostativa.

L'OCC, attestando la veridicità delle circostanze riferite dalla proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui trovava riscontro nella documentazione resa, ha escluso che la debitrice abbia assunto obbligazioni colpevolmente o senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità alle obbligazioni non è dipesa da comportamenti negligenti dell'istante, quanto piuttosto dal contratto di mutuo contratto nel 2005 e dagli esborsi conseguenti al sinistro stradale del 2009.

Non emergono, altresì, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare: l'esposizione debitoria non è addebitabile quindi a comportamenti dolosi o improvvidi della debitrice. Con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni della debitrice, in merito alla

eccezione sollevata da Prestitalia, va precisato che la finalità della legge sul sovraindebitamento prevede di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi. Pertanto, in questa direzione appare la proposta di piano che prevede una somma di € 180.492,14 a fronte di una debitoria di € 201.000,71 (pari al 90% della debitoria, con intera soddisfazione dei creditori privilegiati) e, in particolare, per il creditore chirografario Prestitalia la soddisfazione del 52% del credito.

E difatti l'art. 67, co.3 C.C.I.I. prevede che *“la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*. Non vi sono ragioni ostative alla falcidia del debito derivante da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio/pensione; che, pertanto, appare equilibrato il sacrificio imposto al creditore chirografario che rappresenta solo il 6% dei creditori di parte ricorrente.

La proposta è, dunque, nel suo complesso, rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento e, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Non è necessario procedere alla regolamentazione delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Belvisi Silvana (C.F. BLVSVN51P44Z352E);
- 2) autorizza il gestore della crisi, avv. Sara di Bisceglie, ad acquisire le somme giacenti sul conto corrente della procedura esecutiva r.G.r. 1037/2018 Tribunale di Torino e procedere ai pagamenti di tutti i creditori così come previsti nel presente piano;
- 3) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 4) dispone la sospensione del pagamento delle cambiali;
- 5) dispone la sospensione della cessione del quinto prevista in favore di Prestitalia spa;
- 6) dispone il divieto per la ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

- 7) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 8) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 9) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale. Nulla sulle spese.

Trani, 18 settembre 2024

Il Giudice

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra